



Security Summit

Milano 11-12-13 marzo 2025



Data Governance Act e Data Act Cosa cambia nella governance dei dati

Anna Cataleta | Senior Partner – P4I

0



Anna Cataleta

- Senior Partner – P4I
- Senior Advisor presso l'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, Politecnico di Milano – MIP
- DPO
- Relatrice in diversi Master Universitari



Strategia digitale europea

La normazione europea in materia di servizi digitali

La strategia europea in materia di dati **mira** a **rendere l'UE leader di una società data driven** (basata sui dati).

La creazione di un mercato unico dei dati consentirà a questi ultimi di **circolare liberamente all'interno dell'UE** e **in tutti i settori**, a vantaggio delle imprese, dei ricercatori e delle amministrazioni pubbliche.



Obiettivi della strategia europea in materia di servizi digitali

L'UE si pone l'obiettivo di creare un **mercato unico per i dati** all'interno del quale:

- i dati potranno circolare all'interno dell'UE e in maniera trans-settoriale, a beneficio di tutti
- le norme europee (tutela della privacy, protezione dei dati e il diritto alla concorrenza) saranno pienamente rispettate
- le norme relative all'accesso ai dati e al loro utilizzo saranno eque, pratiche e chiare
- gli utenti avranno pieno controllo dei propri dati

L'UE diventerà un'economia basata sui dati sicura e dinamica.

Normative della strategia europea in materia di dati (*European Data Strategy*)

- Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE - **Digital Services Act (DSA)**
- Regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 - **Digital Markets Act (DMA)**
- Regolamento (UE) 2022/868 del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 - **Data Governance Act (DGA)**
- Regolamento (UE) 2023/2854 riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo – **Data Act (DA)**

Roadmap

	2020	2021	2022/2025	
DGA	Proposta di Regolamento	Iter di approvazione completato	Entrata in vigore 23 giugno 2022	Piena applicazione 24 settembre 2023
DMA	Proposta di Regolamento	Iter di approvazione completato	Entrata in vigore 1 novembre 2022	Piena applicazione 2 maggio 2023
DSA	Proposta di Regolament o	Iter di approvazione completato	Entrata in vigore 16 novembre 2022	Piena applicazione 17 febbraio 2024
DA	Proposta di Regolament o	Iter di approvazione completato	Entrata in vigore 11 gennaio 2024	Piena applicazione 12 settembre 2025

Pacchetto normativo relativo alla legge sui servizi digitali (DSA e DMA)

Il pacchetto normativo sui servizi digitali comprende due Regolamenti Ue:

- **Digital Services Act** (DSA) – Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 relativo a un **mercato unico dei servizi digitali** e che modifica la direttiva 2000/31/CE;
- **Digital Markets Act** (DMA) – Regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022 relativo a **mercati equi e contendibili nel settore digitale** e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828

Pacchetto normativo relativo alla legge sui servizi digitali (DSA e DMA)

La legge sui servizi digitali (DSA) e la legge sui mercati digitali (DMA) costituiscono i **due pilastri** di una regolamentazione digitale che rispetta i valori europei.

Gli **obiettivi principali di DSA e DMA** sono rispettivamente due:

DSA:

creare uno **spazio digitale più sicuro, prevedibile e affidabile**, in cui siano garantiti i **diritti fondamentali** degli utenti → **il DSA mira ad accrescere e armonizzare le responsabilità delle piattaforme online** e dei fornitori di servizi d'informazione, rafforzando anche il controllo sulle politiche di contenuto delle piattaforme nell'UE

DMA:

stabilire un **equilibrio concorrenziale** tra le **imprese che operano nel settore digitale** e consentire il loro sano sviluppo → **Il DMA introduce regole per assicurare l'equità e la contendibilità dei mercati digitali**

Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla
governance europea dei dati e che modifica il
regolamento (UE) 2018/1724 - **Data Governance Act**
(DGA)

Infografica DGA

Data Governance Act – Introduzione

Il DGA sostiene la creazione e lo sviluppo di spazi comuni di dati europei nei seguenti **ambiti strategici**: salute, ambiente, energia, agricoltura, mobilità e trasporti, finanza, produzione, pubblica amministrazione, competenze del cloud europeo.

Ciascuno di questi ambiti strategici avrà un **proprio regolamento** (es. Regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari) che come **lex specialis** introdurrà specifiche regole per la condivisione dei dati all'interno di quel determinato ambito.

In questa cornice, **il DGA si collocherà come lex generalis**.

Data Governance Act – I 3 pilastri del DGA

Riutilizzo dei dati
protetti detenuti
da enti pubblici

I 3 pilastri fondamentali del DGA

Altruismo dei dati

Intermediazione
dei dati (data
sharing)

Data Governance Act – Ambito oggettivo (1/2)

Il DGA promuove la **disponibilità** e la **condivisione dei dati personali e non personali** (*data sharing*) **creando uno spazio europeo dei dati affidabile.**

Scopo: facilitare l'uso dei dati per finalità di **ricerca e innovazione**

Il DGA **incrementa la fiducia nello scambio dei dati.** Come?

- **Aumentando la disponibilità dei dati e superando gli ostacoli tecnici al loro riutilizzo.**

Il DGA sostiene la creazione e lo sviluppo di **spazi comuni di dati europei in ambiti strategici** (salute, ambiente, energia, agricoltura, mobilità, finanza, produzione, pubblica amministrazione) con la partecipazione di **attori pubblici e privati.**

Data Governance Act – Ambito oggettivo (2/2)

Il DGA, all'art. 1, stabilisce:

- le **condizioni per il riutilizzo in Ue di dati** (personali e non personali) **protetti***, **detenuti da enti pubblici**;
- un **quadro di notifica e controllo** per la **fornitura di servizi di intermediazione dei dati**;
- un **quadro per la registrazione** delle **entità che raccolgono e trattano i dati** (personali e non personali) **messi a disposizione dagli interessati per finalità altruistiche** (c.d. organizzazioni per altruismo dei dati);
- un quadro per l'istituzione di un **comitato europeo per l'innovazione in materia di dati** a supporto della Commissione europea.

Dati **protetti per motivi di riservatezza commerciale (es. segreti commerciali, professionali, d'impresa), riservatezza statistica, protezione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, protezione dei dati personali nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024 (vedi art. 1, par. 2 Direttiva Open Data) la quale regola il riutilizzo di dati "aperti", quindi di dati pubblicamente accessibili/pubblici.*

Data Governance Act – Ambito soggettivo

Il DGA si applica a:

- **enti pubblici detentori di dati** (personali e non personali) **protetti** che *possono* concederne il **riutilizzo**;
- **fornitori del servizio di intermediazione di dati** (c.d. intermediari di dati);
- **organizzazioni per l'altruismo dei dati** riconosciute in Ue, ossia **entità che raccolgono e mettono a disposizione i dati volontariamente forniti da individui o da aziende per finalità di benessere collettivo**.

Il DGA non si applica a:

- ai dati detenuti da imprese pubbliche; ai dati detenuti da emittenti di servizio pubblico e loro controllate e altri enti che operano nel servizio pubblico radiotelevisivo; ai dati detenuti da istituzioni culturali e istituti di istruzione (biblioteche, archivi e musei, orchestre, opere liriche, balletti e teatri, e da istituti di istruzione) perché “le opere e gli altri documenti in loro possesso sono prevalentemente coperti da diritti di proprietà intellettuale di terzi”; ai dati detenuti da enti del settore pubblico protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale.

Obblighi per gli enti pubblici che concedono il riutilizzo di dati protetti da loro detenuti

Gli **enti pubblici detentori di dati che ne consentono il riutilizzo** devono rispettare le **condizioni previste per il riutilizzo ex art. 5 DGA**, le quali sono le seguenti:

- consentire il riutilizzo solo se i dati personali sono stati **anonimizzati**, mentre se si tratta di dati non personali, essi devono essere stati modificati o aggregati o trattati mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione;
- i dati oggetto di riutilizzo devono essere accessibili da remoto in un ambiente di trattamento sicuro e controllato dall'ente pubblico o accessibili all'interno di locali fisici sicuri, rispettosi di rigorose norme di sicurezza;
- gli enti pubblici detentori di dati protetti devono adottare una decisione sulla richiesta di riutilizzo entro 2 mesi dal ricevimento della stessa. In caso di richieste eccezionalmente cospicue e complesse per il riutilizzo, tale periodo di due mesi può essere prorogato al massimo di 30 giorni (art. 9 DGA).

Obblighi per gli intermediari di dati

Gli **intermediari di dati** devono rispettare **le condizioni per la fornitura dei servizi di intermediazione dei dati ex art. 12 DGA**:

- non utilizzare i dati trattati nell'ambito del servizio di intermediazione per scopi diversi dalla loro messa a disposizione;
- garantire equità nella determinazione dei *prezzi* per l'offerta del servizio, art. 12 lett. f) DGA).

Obblighi per le organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati

Per poter essere iscritta nel **registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute**, un'entità deve (ex art. 18 DGA):

- svolgere attività di altruismo dei dati;
- essere una persona giuridica costituita per conseguire obiettivi di interesse generale;
- operare senza scopo di lucro;
- tenere registri completi e accurati con informazioni importanti concernenti l'attività di altruismo dei dati (art. 20 DGA);
- adempiere all'obbligo di informare gli interessati in merito agli obiettivi di interesse generale per cui i loro dati sono trattati (art. 21 DSA).

D.lgs. 7 ottobre 2024 n. 144 - Adeguamento della normativa nazionale alle norme del DGA

Il d.lgs. 144/2024 reca norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Data Governance Act. Tra le novità più interessanti si segnala

La designazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) come autorità competente per:

- lo svolgimento dei compiti relativi alla **procedura di notifica** per i **servizi di intermediazione dati** (ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.lgs. 144/2024, l'AgID provvede, in applicazione e secondo le modalità di cui all'articolo 14 del regolamento, al monitoraggio e al controllo della conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati ai requisiti di cui al Capo III del regolamento medesimo)*;
- la **registrazione** delle **organizzazioni per l'altruismo dei dati** (ai sensi dell'art. 2 comma 5 D.lgs. 144/2024, l'AgID provvede, altresì, in applicazione e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento, al monitoraggio e al controllo della conformità alle prescrizioni di cui al Capo IV del regolamento medesimo da parte delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati);

D.lgs. 7 ottobre 2024 n. 144 - Adeguamento della normativa nazionale alle norme del DGA

- **l'assistenza agli enti pubblici** che **concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo** di specifiche categorie di dati (art. 3 D.lgs. 144/2024);
- **concedere l'accesso** per il **riutilizzo** delle categorie dei dati protetti;
- **l'implementazione** delle **funzioni previste** per lo “**sportello unico**”, estendendo il punto d'accesso garantito dal catalogo nazionale dei dati aperti per **facilitare l'accesso ai dati** da parte delle imprese e della società civile (Art. 3 D.lgs. 144/2024: “Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, l'AgID è designata quale sportello unico e provvede all'implementazione delle relative funzioni estendendo il punto d'accesso unico garantito dal catalogo nazionale dei dati aperti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36”).

D.lgs. 7 ottobre 2024 n. 144 - Adeguamento della normativa nazionale alle norme del DGA

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 144/2024, l'**AgID**, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza, **stabilisce con proprio provvedimento** (ai sensi dell'articolo 16 del DGA) le **disposizioni tecniche e organizzative** per **facilitare l'altruismo dei dati**, nonché le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.

Per quanto riguarda la **disciplina sanzionatoria** (art. 4 D.lgs. 144/2024), **l'AgID adotta sanzioni amministrative pecuniarie*** da:

- un minimo di euro 10.000
- fino a un massimo di euro 100.000

ovvero, per le imprese, fino al 6% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.



Art. 2 comma 2 D.lgs. 144/2024: *L'AgID opera in stretta e leale cooperazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali e, a tal fine, può stipulare con gli stessi specifici accordi di collaborazione non onerosi.*

Regolamento Ue 2023/2854 riguardante norme
armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo –
Data Act

Confronto DGA e Data Act

Il Data Act («DA»), Regolamento Ue 2023/2854, stabilisce **norme armonizzate** per **l'utilizzo e l'accesso equo ai dati** – **prevalentemente non personali** – derivanti dall'**interazione** degli utenti con dispositivi e servizi dell'**IoT**.

Il Data Act è un'integrazione del Data Governance Act

- il **DA** specifica chi è legittimato ad accedere a questi dati e a quali condizioni, così da creare un'economia solida ed equa basata sui dati. Il DA è volto a trasferire facilmente i dati da diversi servizi: dati che vengono generati attraverso oggetti intelligenti, macchine e dispositivi.
- il **DGA** disciplina i processi e le strutture per facilitare la disponibilità e la portabilità dei dati, con l'obiettivo di incentivare la libera circolazione dei dati attraverso degli scambi sicuri.



Introduzione al Data Act

Negli ultimi anni, la **diffusione di prodotti connessi a Internet** ha aumentato il **volume** e il **valore potenziale dei dati** per i consumatori, le imprese e la società.

Dati interoperabili e di elevata qualità provenienti da diversi settori aumentano la competitività e l'innovazione e garantiscono una crescita economica sostenibile che possono essere utilizzati e riutilizzati per una **varietà di scopi** e in **misura illimitata**, senza alcuna perdita in termini di qualità o quantità.



Introduzione al Data Act



Il Data Act elimina gli ostacoli all'accesso ai dati per operatori pubblici e privati, incentivando ad investire nella generazione di dati con la garanzia di un **controllo equilibrato sui dati** per coloro che li creano.



Il Data Act garantisce l'equità nell'ambiente digitale, stimola un mercato dei dati competitivo, apre più opportunità per un'innovazione *data driven* e rende i dati più accessibili a tutti per dare a consumatori e aziende più controllo sui dati che creano.

Il Data Act **consente agli utenti di prodotti connessi** (ad es. auto connesse, dispositivi medici e fitness, macchinari industriali o agricoli) e **relativi servizi** (cioè qualsiasi cosa che possa far sì che un prodotto connesso si comporti in modo specifico, come un'app per regolare la luminosità delle luci, o per regolare la temperatura di un frigorifero) **di accedere ai dati che co-creano utilizzando i prodotti connessi e i servizi correlati.**

Qualche definizione

Prodotto Connesso	Un <u>bene</u> che <u>ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo</u> o al suo ambiente e che <u>è in grado di comunicare dati del prodotto</u> tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l'accesso su dispositivo, e la cui funzione primaria non è l'archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di una parte diversa dall'utente (es. dispositivi dell'IoT come dispositivi indossabili etc...).
Servizio Correlato	Un <u>servizio digitale</u> diverso da un servizio di comunicazione elettronica, anche software, <u>connesso con il prodotto</u> al momento dell'acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che <u>la sua assenza impedirebbe al prodotto connesso di svolgere una o più delle sue funzioni</u> o che è successivamente connesso al prodotto dal fabbricante o da un terzo al fine di ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto connesso (es. app per regolare temperatura del frigo o per regolare l'intensità delle luci di un determinato prodotto, quindi qualsiasi cosa che faccia sì che il prodotto connesso abbia determinati effetti).
Utente	Una <u>persona fisica o giuridica</u> che <u>possiede un prodotto connesso</u> o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto connesso <u>o che riceve un servizio correlato</u> .
Titolare dei dati	Una <u>persona fisica o giuridica</u> che ha il <u>diritto o l'obbligo</u> (conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione) <u>di utilizzare e mettere a disposizione dati</u> , compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio correlato.
Destinatario dei dati	Una <u>persona fisica o giuridica</u> che <u>agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente</u> di un prodotto connesso o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, e che può essere un terzo in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione.

Qualche definizione

Dati del prodotto	<p><u>Dati generati dall'uso di un prodotto connesso</u> e progettati dal fabbricante in modo tale che un utente, un titolare dei dati o un terzo (compreso se del caso il fabbricante) possano reperirli tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l'accesso su dispositivo.</p>
Dati di un servizio correlato	<p><u>Dati che rappresentano la digitalizzazione delle azioni o degli eventi degli utenti relativi al prodotto connesso</u>, registrati intenzionalmente dall'utente o generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente durante la fornitura di un servizio correlato da parte del fornitore.</p>
Interoperabilità	<p>La <u>capacità</u> di due o più spazi di dati o reti di comunicazione, sistemi, prodotti connessi, applicazioni, servizi di trattamento di dati o componenti <u>di scambiare e utilizzare dati</u> per svolgere le loro funzioni.</p>
Messa a disposizione sul mercato	<p>La <u>fornitura di un prodotto connesso</u> per la <u>distribuzione, il consumo o l'uso</u> sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.</p>
Immissione sul mercato	<p>La <u>prima messa a disposizione</u> di un prodotto connesso sul mercato dell'Unione.</p>
Cliente	<p>Una <u>persona fisica o giuridica</u> che ha instaurato un <u>rapporto contrattuale</u> con un <u>fornitore</u> di servizi di trattamento dei dati con l'obiettivo di utilizzare uno o più servizi di trattamento dei dati.</p>

Data Act – Ambito oggettivo

Ai sensi dell'art. 1 par. 1, il Data Act

- garantisce che **gli utenti di un prodotto connesso o di un servizio correlato** nell'Unione possano **accedere tempestivamente ai dati generati** dall'uso di tale prodotto connesso o servizio correlato e che tali utenti possano **utilizzare i dati**, anche condividendoli con terzi di loro scelta;
- impone ai titolari dei dati l'obbligo di **mettere i dati a disposizione** degli **utenti** e dei **terzi** scelti dagli utenti in determinate circostanze;
- garantisce che i titolari dei dati **mettano i dati a disposizione** dei **destinatari dei dati** nell'Unione **a condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie e in modo trasparente** (il Data Act, quindi, adegua le norme di diritto contrattuale e impedisce lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro utilizzo);
- garantisce che i titolari dei dati **mettano a disposizione degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea o degli organismi dell'Unione**, ove vi sia una **necessità eccezionale**, i dati necessari per lo **svolgimento di un compito specifico nell'interesse pubblico**.

Data Act – Ambito soggettivo

Ai sensi dell'art. 1 par. 3, il Data Act si applica a:

- **fabbricanti di prodotti connessi immessi sul mercato Ue** (es. fornitori di macchinari controllati mediante software esterni quindi fornitori di dispositivi connessi) e ai **fornitori di servizi correlati** indipendentemente dal luogo di stabilimento di tali fabbricanti e fornitori;
- **titolari di dati** che **mettono i dati a disposizione** di **destinatari nell'Ue;**
- **destinatari di dati in Ue** nei confronti dei quali i dati sono messi a disposizione;
- **enti pubblici, istituzioni, agenzie o organismi Ue che richiedono la disponibilità dei dati ai titolari laddove vi siano esigenze eccezionali** per la realizzazione di **compiti di interesse pubblico** e ai titolari che forniscono dati in risposta a tale richiesta.


Vantaggi della legge sui dati

I consumatori e le imprese generano dati utilizzando prodotti e servizi.

Con la legge sui dati essi beneficeranno di:

- ◆ **prezzi più bassi** per i servizi post-vendita e per la riparazione dei loro **oggetti connessi**

Un robot di fabbrica ha un guasto.



OGGI

Solo il fabbricante può accedere ai dati, quindi l'unica alternativa per l'impresa è quella di rivolgersi a quest'ultimo per la riparazione.

DOMANI

L'utente potrebbe chiedere che sia concessa l'accesso ai dati anche a un altro servizio di riparazione che potrebbe essere meno costoso.

- ◆ **Nuove opportunità** di utilizzare servizi basati sull'accesso ai dati.

Un agricoltore dispone di attrezzature di diversi fabbricanti (trattori, sistemi di irrigazione automatica).



Non può externalizzare l'analisi dei dati delle diverse attrezzature perché i dati sono bloccati da ciascun fabbricante.

Avrebbe la possibilità di ricevere consulenze personalizzate da un'impresa che raccoglie i dati delle diverse attrezzature.



➤ **Migliore accesso** ai dati raccolti o prodotti da un dispositivo.

Il proprietario di un bar desidera servire un caffè migliore e il fabbricante della macchina da caffè intende migliorare il proprio prodotto.



Solo quest'ultimo può accedere ai dati prodotti dalla macchina per progettare la prossima generazione di macchine da caffè, ma il proprietario del bar non può accedere a informazioni quali la quantità e la temperatura dell'acqua o quanto sia forte il caffè.

La legge sui dati chiarisce che entrambe le parti possono accedere a tutti i dati raccolti dalla macchina.




Diritto alla portabilità rafforzato del Data Act

Quando si acquista un prodotto connesso (es. elettrodomestico o macchinario industriale smart/IoT) **che genera dati, spesso non è chiaro chi può fare cosa con tali dati** (ad esempio, nei contratti, è spesso stipulato che tutti i dati generati sono esclusivamente raccolti e utilizzati dal produttore del prodotto il cui uso genera dati).

Con il Data Act si ha un'estensione del diritto alla portabilità dei dati* (introdotto per i soli dati personali con il GDPR) **a qualsiasi dato generato dall'uso di macchine e dispositivi IoT.**

Con il Data Act è sufficiente chiedere all'azienda X di trasferire i dati all'azienda Y che offre un analogo servizio → **diritto alla portabilità rafforzato.**

Gli interessati possono quindi spostare i propri dati personali tra diversi titolari del trattamento (ad esempio, società che offrono servizi di riparazione e manutenzione del prodotto connesso) più facilmente.



***Art. 20 GDPR: diritto alla portabilità dei dati** → *l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento sia effettuato in base al consenso o a un contratto e tramite mezzi automatizzati.*

Obblighi del Data Act (1/4)

- **obbligo di rendere accessibili all'utente i dati generati dall'uso di prodotti connessi o di servizi correlati:** i prodotti connessi sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro e diretto (art. 3 par. 1 DA);
- **diritto degli utenti di accedere ai dati generati dall'uso di prodotti connessi o di servizi correlati e di utilizzarli:** qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto connesso o dal servizio correlato, i titolari dei dati mettono prontamente a disposizione dell'utente i dati, nonché i pertinenti metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati senza indebito ritardo (art. 4 par. 1 DA);
- **diritto di condividere i dati con i terzi:** su richiesta di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, nonché i pertinenti metadati necessari a interpretare e utilizzare tali dati senza indebito ritardo e con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, a titolo gratuito per l'utente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (art. 5 par. 1 DA).
 - **NB:** qualsiasi impresa designata come **gatekeeper** a norma dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act) **non è un terzo ammissibile** ai sensi del presente articolo del Data Act (art. 5 par. 3 DA).

Obblighi del Data Act (2/4)

- **obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell'utente:** un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente. Il terzo cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata, salvo diverso accordo con l'utente relativamente ai dati non personali (art. 6 par. 1 DA).
 - **NB:** il terzo **non** mette i dati che riceve a disposizione di un'impresa designata come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act).



NB: tali obblighi non si applicano ai dati generati dall'uso di prodotti connessi e ai servizi correlati prodotti e offerti dalle piccole e microimprese, ma si applicano ai dati generati dall'uso di prodotti connessi e ai servizi correlati prodotti e offerti dalle medie imprese da meno di un anno e ai prodotti connessi per un anno dopo la data in cui sono stati immessi nel mercato da una media impresa (art. 7 par. 1 DA).

NBB: le medie, piccole e micro imprese sono definite all'art. 2 parr. 1, 2, 3 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Obblighi del Data Act (3/4)

- **obbligo dei titolari dei dati di rispettare le condizioni per la messa a disposizione dei dati ai destinatari:** il titolare mette i dati a disposizione di un destinatario a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie in modo trasparente, conformemente alle disposizioni del Data Act (art. 8 par. 1 DA).
 - È prevista la corresponsione di un **compenso**, concordato tra il titolare e il destinatario, per la messa a disposizione dei dati nelle relazioni tra imprese (art. 9 DA)
 - Tale compenso deve essere **non discriminatorio e ragionevole e può includere un margine** (art. 9 par. 1 DA).
 - La **Commissione adotta orientamenti** per il **calcolo ragionevole del compenso** (art. 9 par. 5 DA).
- **obblighi nell'ambito della messa a disposizione dei dati a enti pubblici e istituzioni, agenzie o organismi dell'Ue sulla base di necessità eccezionali:** il titolare di dati è obbligato a mettere i dati a disposizione di un ente pubblico, istituzione, agenzia o organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare taluni dati (art. 14 par. 1 DA).
 - **Quali sono i casi in cui si ha una necessità eccezionale di utilizzare i dati?** (art. 15 DA) Es. necessità di rispondere a un'emergenza pubblica; un ente pubblico, Commissione, BCE o un altro organismo dell'Unione agisce sulla base del diritto dell'Unione o nazionale e abbia individuato dati specifici la cui mancanza gli impedisce di svolgere un compito specifico nell'interesse pubblico; l'ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l'organismo dell'Unione ha esaurito tutti gli altri mezzi a sua disposizione per ottenere tali dati.

Obblighi del Data Act (4/4)

- **obbligo del titolare di soddisfare le richieste di dati:** il titolare di dati è obbligato a mettere a disposizione i dati nei confronti dell'ente pubblico, della Commissione, della Banca Centrale europea, dell'Organismo dell'Unione richiedenti senza indebito ritardo e tenendo conto delle misure tecniche, giuridiche, organizzative necessarie (art. 18 par. 1 DA).
- **in quali casi il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta di condivisione dei dati da parte di un ente pubblico, della Commissione, della BCE o di altro organismo dell'Ue?** (art. 18 par. 2 DA)

❖ Quando:

- il titolare dei dati non abbia il controllo sui dati richiesti;
- un altro ente pubblico, o la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell'Unione abbia presentato in precedenza una richiesta analoga per la stessa finalità e al titolare dei dati non è stata notificata la cancellazione dei dati;
- la richiesta non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2 Data Act (es. la Commissione, la BCE o altro organismo dell'Ue non specifica i dati richiesti, non spiega la finalità della richiesta, non dimostra la sussistenza della necessità eccezionale per la messa a disposizione dei dati etc.)

Clausole contrattuali (1/2)

Il Data Act mira a proteggere tutte le imprese europee che cercano di acquisire dati, in particolare le PMI, **dalle clausole contrattuali abusive** attraverso le sue misure per intervenire in situazioni in cui una delle imprese si trova in una posizione contrattuale più forte (es. a causa delle sue dimensioni del mercato) e impone una clausola non negoziabile ("take-it-or-leave-it") relativa all'accesso e all'utilizzo dei dati dall'altra.

Le **clausole *take-it-or-leave-it* imposte unilateralmente** possono, se riguardano la messa a disposizione dei dati, essere **soggette** a un **test di abusività**.

Il Data Act stabilisce un elenco non esaustivo di clausole che sono sempre considerate abusive (ad esempio, clausole che escludono o limitano la responsabilità della parte che ha imposto unilateralmente la clausola per atti intenzionali o negligenza grave) e di **clausole che si presume siano abusive** (ad esempio, clausole che limiterebbero in modo inappropriato i rimedi in caso di inadempimento di obblighi contrattuali o responsabilità in caso di violazione di tali obblighi, o estendere la responsabilità dell'impresa alla quale la clausola è stata imposta unilateralmente).



Clausole contrattuali (2/2)

Quindi, per aiutare le imprese a redigere e negoziare contratti di **condivisione dei dati** è opportuno che la **Commissione europea** elabori e raccomandi **clausole contrattuali tipo non vincolanti**, tenendo conto delle condizioni in settori specifici e delle pratiche esistenti con meccanismi volontari di condivisione dei dati.

Tali **clausole contrattuali tipo dovrebbero essere principalmente uno strumento pratico per aiutare le imprese** (soprattutto le PMI) **a concludere un contratto** (Considerando 111 Data Act).



Sanzioni del Data Act

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del Data Act e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione.

Le sanzioni previste devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive** (art. 33 DA).



FAQs Data Act

Il 6 settembre 2024, la Commissione europea ha pubblicato delle FAQs per chiarire alcuni punti importanti del Data Act e rispondere alle domande più frequenti. Le FAQ sono state aggiornate a febbraio 2025.

Le FAQs forniscono alcuni chiarimenti relativi a specifici temi. Ad esempio:

- i **rapporti intercorrenti tra Data Act e GDPR**. In alcuni casi, il Data Act integra e completa il GDPR (ad esempio, la portabilità in tempo reale dei dati provenienti dall'Internet-of-Things); in altri casi, il Data Act limita il riutilizzo dei dati da parte di terzi (articolo 6 Data Act). In caso di conflitto tra GDPR e Data Act, prevalgono le norme del GDPR sulla protezione dei dati personali;
- alcune **definizioni** previste nel Data Act, come cosa si intende con «prodotto connesso» e con «servizio correlato»;
- **quali dati rientrano nell'ambito di applicazione del Data Act**: dati di produzione; dati relativi al servizio; dati prontamente disponibili; dati personali e non personali; segreti commerciali;



FAQs Data Act

- **disciplina dell'accesso ai dati da parte degli utenti:** accesso diretto significa che l'utente dispone dei mezzi tecnici per accedere, trasmettere o scaricare i dati in questione senza dover chiedere al titolare dei dati di farlo. Per esempio, un prodotto connesso ha un'interfaccia digitale in cui l'utente ha il controllo del meccanismo di accesso, controlla l'interfaccia e i flussi di lavoro e può estrarre direttamente i dati dal prodotto connesso; accesso indiretto significa che il prodotto collegato o il relativo servizio è progettato in modo tale che l'utente debba chiedere l'accesso al titolare dei dati (cioè un processo di approvazione). Un esempio potrebbe essere un portale web in cui l'utente può presentare una richiesta di accesso ai dati;
- la **tutela delle PMI** (ad esempio, se una PMI ha bisogno di presentare una denuncia o di sollevare una preoccupazione, può rivolgersi al coordinatore dei dati nel proprio Stato membro. La Commissione europea raccomanda l'adozione di modelli di condizioni contrattuali per la condivisione dei dati che siano destinati ad aiutare le PMI a negoziare meglio);
- **Informazioni specifiche su utenti;** titolari di dati; terze parti; condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, compenso e risoluzione delle controversie; ingiustizia nei contratti di condivisione dei dati tra imprese; accesso ai dati business to government; passaggio tra servizi di trattamenti di dati; accesso illegale e trasferimento di dati non personali detenuti nell'UE da parte di autorità di paesi terzi; interoperabilità; applicazione; prossimi passi e azioni future.



Q&A



Security Summit

Milano 11-12-13 marzo 2025



Contatti: anna.cataleta@p4i.it

Vieni a trovarci al nostro stand!